



COMUNE DI OLEVANO ROMANO

Provincia di Roma

COPIA

DELIBERAZIONE N . 13

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

OGGETTO:

Regolamento TASI. Approvazione.

L'anno duemilaquattordici addì undici del mese di aprile alle ore 18,45 nella Sala delle Adunanze consiliari del Comune di Olevano Romano, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
CARLETTI ENRICO	X	
CARLINI MAURO	X	
CARPENTIERI MASSIMO	X	
CIOLLI FABIO	X	
MAMPIERI MARCO	X	
MASTROPIETRO SIMEONE	X	
PETRUCCA ALFREDO	X	
RANIERI IRENE	X	
RICCARDI GABRIELE	X	
RICCARDI GIULIO(59)	X	
RICCARDI GIULIO(66)	X	
ROCCHI RICCARDO	X	
TRANQUILLI TOMMASO	X	
Totale	13	

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Susanna Calandra che provvede alla redazione del verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente del Consiglio Mauro Carlini assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Relaziona l'Assessore al bilancio Mastropietro, illustrando le disposizioni regolamentari di cui alla Legge di stabilità 2014.

Il Consigliere Carletti ritiene che il testo sia in alcuni punti generico e non dettagliato come ad esempio il regolamento IMU in merito ai fabbricati.

Il Consigliere Riccardi Giulio (66) ritiene che non è conforme alla norma prevedere la decadenza del beneficio della rateizzazione in caso di mancato pagamento di una rata.

Il Consigliere Rocchi propone di votare il regolamento così com'è, con l'intento di riesaminarlo e di fare un'adeguata campagna di pubblicità, come ha proposto il Consigliere Petrucca.

Il Consigliere Mastropietro rileva che le genericità rilevate dal Consigliere Cartletti derivano dalla stessa legge istitutiva della TASI.

Il Sindaco rivolge un plauso agli uffici per i tempi in cui sono stati capaci di elaborare il testo regolamentare.

Il Consigliere Riccardi Giulio (66) dichiara il voto contrario, perché non sono state considerate le proposte di modifica pur espresse in Commissione.

Esce l'Assessore esterno Alessandro Cianca.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 52 del Decreto legislativo n. 446/1997, che attribuisce ai Comuni potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, nel limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

Visto l'art. 53, comma 16 della legge n. 388/2000, il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il limite di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore Entrate e del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 12, contrario n. 1 (Riccardi Giulio (66))

DELIBERA

1. Di approvare il regolamento comunale per l'applicazione della TASI, composto di n. 15 articoli, che si ritiene soddisfacente delle finalità e delle esigenze perseguite dal Comune;
2. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito www.finanze.gov.it;
3. Di trasmettere copia della presente delibera al Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale Fiscalità Locale;
4. Attesa l'urgenza con successiva e separata votazione di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, quarto comma, del d. Lgs 267/2000 con voti di cui : favorevoli n. 12, contrario n. 1 (Riccardi Giulio (66)).



COMUNE di OLEVANO ROMANO
Provincia di Roma

**Regolamento per la disciplina del tributo
per i servizi indivisibili
(TASI)**

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Soggetto attivo
- Art. 3 - Presupposto impositivo
- Art. 4 - Soggetti passivi
- Art. 5 - Base imponibile
- Art. 6 - Aliquote
- Art. 7 - Detrazione per abitazione principale
- Art. 8 - Riduzioni
- Art. 9 - Dichiarazione
- Art. 10 - Versamenti
- Art. 11 - Rimborsi e compensazione
- Art. 12 - Attività di controllo e sanzioni
- Art. 13 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 14 - Riscossione coattiva
- Art. 15 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI), di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 - Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti.
2. È assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU.

Art. 4 - Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili a qualsiasi titolo, di cui all'articolo 2.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 5 - Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applicano le disposizioni del vigente regolamento comunale per l'applicazione.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia al vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu.
4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

Art. 6 - Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 7 - Detrazione per abitazione principale

1. Con la delibera di cui all'articolo 5 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Art. 8 - Riduzioni

1. E' facoltà del Comune, prevista dall'art. 14, comma 19, d.l.201/2011, di deliberare, con atto di Consiglio comunale, annualmente riduzioni, nel limite comunque della ragionevolezza e della meritevolezza delle situazioni contemplate e nel rispetto dell'obbligo della copertura finanziaria.

Art. 9 - Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

Art. 10 - Versamenti

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di

pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.

3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.

4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

5. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

Art. 11 - Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale maggiorato di 1 punto percentuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.

3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

4. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

Art. 12 - Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.

2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
10. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
11. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 13 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento alle condizioni e nei limiti seguenti:

- l'ammontare del debito sia superiore a € 155,00;
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
- durata massima: dodici mesi decorrenti dal giorno di presentazione dell'istanza;
- decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle singole leggi d'imposta;
- n. rate: massimo 4 rate.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.

Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese e l'ammontare delle singole rate non può essere inferiore a € 26,00.

Il pagamento complessivo degli interessi avviene contestualmente al versamento della prima rata. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, degli interessi nel termine stabilito importa la decadenza dal beneficio.

Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nei commi precedenti. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a € 2.582,00, è necessaria anche la previa prestazione di idonea garanzia, con polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

In ogni caso, la richiesta di sospensione o rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nei commi precedenti. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a € 2.582,00, secondo quanto stabilito dal Regolamento comunale per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie, approvato con atto di Consiglio comunale n. 18/2007, è necessaria anche la previa prestazione di idonea garanzia, con polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

In ogni caso, la richiesta di sospensione o rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 1 punto percentuale. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

4. In caso di mancato pagamento di una rata:

- a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c. l'importo non può più essere rateizzato;
- d. le sanzioni sono applicate per intero.

Art. 14 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.

2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 15 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

GIUNTA COMUNALE

N° 13 del 11.04.2014

OGGETTO: Regolamento TASI. Approvazione.

AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1^ del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 CHE COSI' DISPONE:

"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione....omissis..

2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

SULLA PROPOSTA DELIBERAZIONE I SOTTOSCRITTI ESPRIMONO IL PARERE DI CUI AL SEGUENTE PROSPETTO:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Data 08.04.2014

IL RESPONSABILE F.to Dott.ssa Denise Bonuglia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE

Data 08.04.2014

IL RESPONSABILE F.to Rag. Natale Baldi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Mauro Carlini

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Susanna Calandra

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 comma I° D.lgs. n° 267/2000)

N. 154 Reg. Pubbl.

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è affissa all'albo pretorio comunale dal giorno 24.04.2014 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000).

Dalla residenza Comunale li 24.04.2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Susanna Calandra

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva:

|| per decorrenza dei termini di pubblicazione il giorno

|X| perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Susanna Calandra

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza Comunale, li 24.04.2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Susanna Calandra